|  |  |
| --- | --- |
|  | DIREZIONE PER IL OORDINAMENTO DELLESTRUTTURE DIPARTIMENTALI |

**BANDO PER LE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO/COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI**

**NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI…**

**QUADRIENNIO ACCADEMICO…….**

**IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021;

**VISTO** Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022;

**VISTA** la nota prot. del , con la quale è stata data comunicazione al Direttore, in vista della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici in carica, di avviare il procedimento di rinnovo per le elezioni di dette rappresentanze per il quadriennio accademico………;

**DISPONE**

**Art. 1 – Indizione ed eligendi**

Sono indette per il giorno………………le elezioni per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del Dipartimento di ………………………………………. per il quadriennio accademico………..

La componente del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è costituita da n. ….. rappresentanti.

**Art. 2 – Elettorato attivo e passivo**

Sono titolari dell’elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino assegnati al Dipartimento e rivestano la qualifica funzionale di ruolo o di ruolo in prova, regolarmente in servizio.

Sono titolari dell’elettorato passivo coloro che godono dell’elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Per l’esclusione dall’elettorato e l’ineleggibilità si rinvia agli artt. 4 e 5 del citato Regolamento Elettorale.

**Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale**

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l’indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

**Art. 4 – Lista degli elettori**

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, è affissa nella relativa bacheca[[1]](#footnote-1) entro e non oltre il ………………………**.**

**Art. 5 – Presentazione delle candidature**

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, per il tramite della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato dall’interessato o controfirmato dall’interessato nel caso di accettazione della candidatura dalle ore …….. alle ore …….del……….

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l’immediata pubblicazione nella bacheca della Segreteria Amministrativa del Dipartimento e nei locali del seggio.

**Art. 6 – Pubblicità delle candidature**

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca del Dipartimento[[2]](#footnote-2), il ………….. **.**

**Art. 7 – Propaganda elettorale**

I candidati possono svolgere attività di propaganda, anche durante l’orario di servizio, previa informativa al Responsabile della struttura.

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8,30 del giorno …….., giorno lavorativo precedente alla data delle votazioni, pena esclusione dall’elettorato passivo.

**Art. 8 – Seggio elettorale**

Il seggio elettorale, costituito con provvedimento del Direttore, entro e non oltre il ………..……….è composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo.

Il seggio si costituisce alle ore ………del giorno ……………….

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore …….. del giorno ……….. e proseguono ininterrottamente sino alle ore ………….

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l’elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l’esercizio del diritto di voto anche durante l’orario di servizio.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

**Art. 9 – Modalità di voto**

Le modalità di voto sono disciplinate dall’art. 12 del citato Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 2546 del 11.07.2022.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di…………. preferenze.[[3]](#footnote-3)

**Art. 10 – Validità delle votazioni**

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

**Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti**

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni (verbale elettorale, elenco dei votanti) sono trasmessi per posta elettronica al Magnifico Rettore tramite gli indirizzi di posta elettronica: mariaelena.lampignano@uniba.it; antoniateresa.tribuzio@uniba.it; al termine delle operazioni di scrutinio ai fini della proclamazione degli eletti.

**Art. 12 – Norme finali**

Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento [[4]](#footnote-4).

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale in materia di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/Collaboratori ed Esperti Linguistici nei Consigli di Dipartimento.

**Bari, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **IL DIRETTORE**

**Prof…………………….**

1. Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione “e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione “e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare il numero di preferenze, che è pari ad un terzo degli eligendi; ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto (art. 12 del Regolamento elettorale). Il numero degli eligendi non deve essere inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell’organo (art. 33 del Regolamento elettorale). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione “e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento”. [↑](#footnote-ref-4)